

## **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI.**

Visto l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Visto l'art. 17 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali così come indicati nel medesimo articolo;

Visto il punto 5 del predetto art. 17 dedicato ad *altri servizi legali che sono connessi anche occasionalmente all'esercizio di pubblici poteri*;

Visto quanto previsto dall'art. 36 comma 2 per gli affidamenti sotto soglia e dall'art. 216 comma 9 del d.lgs 50/2016;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 26.09.2017 intende acquisire un elenco di professionisti dal quale poter individuare avvocati, singoli e/o associati, per procedere all'affidamento di incarichi legali.

### **Oggetto manifestazione interesse**

Il C.I.S.A. ai sensi dell'art. 4 comma 1 ed art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, indice avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d'interesse volte alla formazione di un elenco di avvocati, articolato in distinte sezioni, in base alla materia e precisamente:

- civile
- penale
- amministrativo
- lavoro
- diritto di famiglia

finalizzato all'eventuale incarico di patrocinio legale dell'Ente.

I professionisti possono presentare domanda per diverse sezioni in base alle loro competenze.

Il presente avviso non comporta alcuna procedura selettiva, concorsuale, né alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio, ma costituisce riferimento per l'Amministrazione per l'individuazione di avvocati cui affidare l'attività legale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di incaricare professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità, l'importanza del contenzioso, il grado di giudizio, la consequenzialità rispetto

a contenziosi pendenti o precedenti rendano necessari e/o manifestamente opportune scelte diverse.

### **Requisiti richiesti**

Possono presentare domanda i liberi professionisti singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno tre anni;
- non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine in relazione all'esercizio dell'attività professionale;
- non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica Amministrazione;
- non avere a proprio carico condanne penali definitive o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- di non avere in corso un contenzioso sia in senso giudiziale che stragiudiziale con il C.I.S.A. sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti sia da parte dei professionisti associati, sia da parte di professionisti facenti parte dello stesso studio;
- essere in regola con pagamento di imposte tasse e contributi in favore dell'erario, degli enti previdenziali ed infortunistici per i propri dipendenti (regolarità del DURC) e della cassa di previdenza professionale;
- Essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro.

### **Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse**

La manifestazione di interesse dovrà contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati nel precedente punto e le seguenti informazioni:

- a) nominativi di tutti i componenti se trattasi di studio associato;
- b) iscrizione alla cassa forense;
- c) indicazione numero partita IVA;
- d) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) indicazione degli estremi della polizza per responsabilità professionale ed il massimale garantito.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal professionista e redatta in carta semplice.

Il professionista, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare la specifica sezione dell'albo in cui intende essere iscritto.

Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità la seguente documentazione:

□ fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;

□ curriculum professionale, datato e firmato da cui possano desumersi i titoli conseguiti (laurea, esame di abilitazione alla professione forense, specializzazioni) l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da documentarsi preferibilmente mediante l'indicazione della tipologia di pratiche patrociniate dal soggetto dichiarante con la specifica indicazione delle tematiche già seguite su incarico di altri Enti Locali e l'indicazione dei relativi Enti.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula.

La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

La manifestazione di interesse (unitamente al curriculum professionale ed alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità) dovrà pervenire al C.I.S.A. **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.10.2017** con invio all'indirizzo pec: [cisa-tortona@pec.it](mailto:cisa-tortona@pec.it) indicando nell'oggetto della mail: "Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di avvocati". Il professionista interessato dovrà trasmettere la suddetta manifestazione di interesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata. La manifestazione d'interesse ed il curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa e scansionate oppure sottoscritti con firma digitale del professionista dichiarante.

Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di manifestazioni di interesse incomplete, non conformi a quanto indicato nel presente articolo, non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da quello sopra indicato.

Saranno altresì escluse le manifestazioni d'interesse pervenute oltre il termine sopra indicato.

I professionisti partecipanti hanno l'obbligo di comunicare al C.I.S.A. l'eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.

### **Formazione dell'elenco**

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a formare un elenco di avvocati, predisposto in ordine alfabetico, articolato in distinte sezioni, in base alla materia e all'abilitazione al grado di giudizio.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo di conferimento di incarico per il C.I.S.A. nè l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.

L'elenco ha una validità triennale dal primo gennaio 2018.

### **Cancellazione dall'elenco**

Il C.I.S.A. procederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco dei professionisti che si troveranno in una delle seguenti condizioni:

- a) Accertata grave inadempienza;
- b) Perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) Sopravvenuta incompatibilità;
- d) Rifiuto senza giustificato motivo di un incarico conferito;
- e) assolvimento dell'incarico affidato in maniera non puntuale e carente di diligenza.

### **Eventuale affidamento dell'incarico**

All'elenco di cui alla presente manifestazione d'interesse il C.I.S.A. attingerà ogni qualvolta decida di resistere in giudizio ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti ed interessi o necessiterà di consulenze professionali specialistiche, anche per i soggetti tutelati o amministrati dal Consorzio su incarico del Tribunale.

Il conferimento dell'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dello stesso sarà effettuato dal dirigente responsabile che sottoscriverà anche il disciplinare d'incarico con il professionista individuato.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum,
- casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o materie analoghe,
- principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco,
- assenze di conflitto di interessi,

Al momento dell'affidamento dell'incarico, il professionista dovrà sottoscrivere apposito atto con il quale dichiara:

- l'inesistenza di conflitto d'interessi in ordine all'incarico da conferire;
- di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il C.I.S.A. per tutta la durata del rapporto professionale instaurato, pena la revoca dell'incarico assegnato;
- di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il Codice di Comportamento dell'Ente.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese il legale incaricato dovrà attivare le procedure di legge per il recupero delle suddette spese.

## **Determinazione dei compensi**

1.I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegata al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, sul quale verrà operato un abbattimento del 25%.

Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, al quale sarà applicato l'abbattimento del 25%.

Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ed i criteri di cui al presente articolo.

4.Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza, aumentata del 10%.

5.In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 30% anziché del 25%.

6.E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal DM n. 55/2014.

7.Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti a professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità, l'importanza del contenzioso, il grado di giudizio, la consequenzialità rispetto a contenziosi pendenti o precedenti rendano necessari e/o manifestamente opportune scelte diverse. In tali casi la parcella sarà concordata all'atto dell'accettazione dell'incarico.

## **Condizioni**

Oltre il compenso come individuato al punto precedente al professionista sarà riconosciuto anche il rimborso previsto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, l'Iva e la cassa forense. Il compenso potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali. Per quanto riguarda le spese vive (marche da bollo, contributi unificati, notifiche, ...) potranno essere anticipate dal Consorzio su specifica richiesta delle parti e solo se correlate da idonea documentazione.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare per iscritto (anche via mail) l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferito. Ha, inoltre, l'obbligo, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni.

Il professionista incaricato deve garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di cellulare.

Qualora la sentenza favorevole all' Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente, ma, in questo caso, l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

#### **Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, per le sole finalità inerenti alla creazione dell'elenco per eventuali incarichi di patrocinio legale.

Titolare del trattamento è il C.I.S.A.

#### **Disposizioni finali**

Il C.I.S.A. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del C.I.S.A. Il presente avviso non vincola l'Amministrazione all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.